

Martedì 17 giugno 2008

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

### **Statistiche sulle catture nominali in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0274

#### **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (COM(2007)0760 — C6-0443/2007 — 2007/0260(COD))**

(2009/C 286 E/26)

(Procedura di codecisione — rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0760),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0443/2007),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca (A6-0218/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.